

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA NEL CANTIERE, CONTABILITÀ, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED INCREMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ DELL'AREA GIOCO ESTERNA AL PLESSO SCOLASTICO SAN CIRO.

CUP G95F21000540006 - CIG 9915944FD6

ART. 1 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara ammonta ad € 11.371,07 (undicimilatrecentosettantuno/07) comprensivo delle spese, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali.
2. La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base dei lavori da eseguire dell'opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio di Direttore Operativo e del Decreto Ministeriale 17/06//2016, pubblicato sulla G.U. n.174 di 27/07/2016, tenendo presente le classi e categorie di progettazione in cui si articola l'opera da realizzare, come da parcella allegata.

ART. 2 - MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il costo complessivo dell'intervento di in oggetto, rispetto alla quale deve essere reso il servizio in oggetto, ammonta a € 58.375,00 per lavori a corpo e oneri della sicurezza.
2. Le classi e le categorie di progettazione, relative all'opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell'importo dell'appalto posto a base di gara, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016" sono indicate nell'Allegata parcella utilizzata per la determinazione dei corrispettivi dovuti al professionista.

Art. 4 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

L'attività di progettazione dovrà essere articolata secondo i punti qui di seguito specificati:

1) Progettazione definitiva - Ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i documenti componenti il progetto definitivo individuati dalla stazione appaltante sono:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici (piante prospetti e sezioni);
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
- p) Relazione energetica.

Gli elaborati dovranno essere redatti secondo i contenuti degli articoli dal 25 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

2) Progettazione esecutiva - Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i documenti componenti il progetto definitivo individuati dalla stazione appaltante sono:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Gli elaborati dovranno essere redatti secondo i contenuti degli articoli dal 33 al 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Inoltre dovrà essere prodotti i seguenti elaborati integrativi:

3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Ai sensi dell'art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008. Durante la progettazione dell'opera il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione effettua le seguenti prestazioni:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008;

b) predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento si riserva, su indicazioni del RUP, di richiedere modifiche o integrazioni alle caratteristiche e ai requisiti degli elaborati progettuali resi necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita su richiesta del RUP, altresì, l'omissione del primo dei due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione. Qualora nelle fase della progettazione il Professionista rilevasse un notevole aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento ed interrompere l'attività di progettazione. Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del Responsabile del Procedimento previa assunzione del relativo impegno spesa con apposito provvedimento.

Art. 5 - ATTIVITA INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Ai sensi dell'art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008. L'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere svolto rapportandosi al direttore dei lavori nominato per l'intervento. Le prestazioni professionali richieste per l'espletamento dell'incarico sono quelle indicate nel citato D.Lgs. 81/2008 e vengono sinteticamente così riassunte:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94,

95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 e allegato XV del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi previsti dall'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b).

2 Direzione dei lavori misura e contabilità

Il Direttore dei Lavori svolge tutte le mansioni di cui al DM n.49 del 07/03/2018.

Il Direttore dei lavori è il soggetto responsabile dell'Ufficio di direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (fatta salva la presenza di un Direttore operativo con tale funzione). Il Direttore dei lavori dovrà svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante per l'ottimale svolgimento della prestazione. Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 130 del Codice, degli artt. 147 e 148 del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto relativo all'esecuzione dei lavori, nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività: - consegna dei lavori; - direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali; - redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali; - direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l'attuazione dell'opera nelle sue varie fasi esecutive; - controllo e supervisione delle prove d'officina; - accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al contratto d'appalto; - assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale; - tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento; accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, comma 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni; - verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione; - aggiornamento degli elaborati di progetto; - redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull'andamento ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia; Al Direttore dei lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione lavori, con particolare riferimento all'attività del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere e l'interlocuzione in via esclusiva con l'Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; 3 Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all'entità e alla delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante

l'effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere sempre reperibile. Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, il Direttore dei lavori può avvalersi di propri assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere); in ogni caso l'attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, l'obbligo di: - segnalare l'andamento dei lavori al RUP; - verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati; - verificare periodica il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore dei lavori e del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l'inosservanza da parte dell'esecutore della disposizione di cui all'art. 118, comma 4 del Codice; - adottare e predisporre tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia; - vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall'Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti; - vigilare affinché l'attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l'inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi; - vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori di quanto previsto dalla L. 68/2013 – art. 41-bis, in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l'immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell'appalto; - garantire l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore dei lavori, di tutti i controlli e di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista ambientale; - vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

1. L'operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:
 - considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
 - fornire tutte le polizze, assicurative, e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa;

- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali;
 - non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio;
2. Le prestazioni contenute nell'offerta presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'operatore economico aggiudicatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza;
 3. Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell'espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

ART. 7 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Professionista _____ si impegna a svolgere il servizio di progettazione in 20 giorni dall'affidamento.
2. Il Professionista _____ si impegna a svolgere il servizio di D.L. per tutta la durata dei lavori in oggetto stimati, secondo il cronoprogramma di progetto o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento.
3. Il Servizio terminerà all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera o al C.R.E..

ART. 8 COMPENSO PROFESSIONALE - AMMONTARE DELLO STESSO.

Il compenso previsto per il professionista, per le prestazioni innanzi richiamate è fisso ed invariabile e viene fissato ad euro _____ oltre IVA, cassa ed eventuale contributo integrativo, come da Offerta effettuata in gara.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE.

Il pagamento delle competenze di cui ai precedenti punti, relativo alle prestazioni professionali di che trattasi, avverranno a prestazioni effettuate dietro presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle modalità di erogazione fissate dal finanziamento dell'opera.

Art. 10 PENALI

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della progettazione definitiva e/o esecutiva sarà applicata una penale di pari al 3 per mille dell'importo contrattuale fissato all'articolo 8.

Qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei lavori imputabili al Professionista, sarà applicata una penale di pari al 3 per mille dell'importo contrattuale fissato all'articolo 8 per ogni giorno di ritardo, che sarà

trattenuta sul saldo del compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Professionista per i maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo.

Nel caso che le penali di cui all'art. 10 eccedano il 10% dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante potrà procedere alla rescissione del Contratto con l'Operatore Economico senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

ART. 11 ONERI VARI

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del d.P.R. 26 a n.131. Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. e al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.

ART. 12 FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile ed utilizzare con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo negli adempimenti previsti dal presente incarico.
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa.

ART. 13 CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Termini Imerese.

ART. 14 RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione si fa riferimento alla normativa sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Per il COMUNE

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1 a 14 come sopra riportati.

Il Professionista